



## *Il Ministro della Transizione Ecologica*

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis della Parte seconda concernente la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di autorizzazione integrata ambientale (nel seguito, AIA) 4 agosto 2011, n. DVA-DEC-2011-450, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2011;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di riesame dell'AIA 26 ottobre 2012, n. DVA-DEC-2012-547, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012;

**VISTO** il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 che stabilisce che lo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale;

**VISTO** il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 e, in particolare, l'articolo 1, comma 9;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, recante “*Approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89*”;

**VISTO** il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e, in particolare, l'articolo 2, comma 4;

**VISTO** il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13;

**VISTO** il decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2016, n. 151;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 luglio 2016, n. 194 di riesame del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) dell'AIA;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, recante “*Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, a norma dell’articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13*”;

**VISTO** l’articolo 5, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 che stabilisce che: “*I commissari straordinari, i quali svolgono ai sensi dell’articolo 1, comma 1 lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 le attività esecutive e di vigilanza funzionali all’attuazione del piano ambientale, in presenza di ritardi dovuti a cause non dipendenti dalla volontà del Gestore o di eventuali modifiche progettuali richieste da quest’ultimo, con invarianza del termine ultimo per la realizzazione degli interventi, possono richiedere all’Autorità competente di convocare apposita Conferenza di Servizi ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi, può procedere ad impartire specifiche prescrizioni al Gestore, aggiornando le disposizioni del Piano, ferma restando la scadenza del 23 agosto 2023*”;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;

**PRESO ATTO** che, in relazione alla prescrizione UA11, punto 4 (Emissioni selenio scarico 1AI) del D.P.C.M. del 29 settembre 2017, all’articolo 3, comma 1, del D.M. 267 del 25 giugno 2021, per mero errore materiale è riportata la data del 1° febbraio 2022 invece della data del 1° maggio 2022;

**CONSIDERATA** la nota del 24 agosto 2021 protocollo n. CS/082021/003, acquisita in pari data, al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/90971, con cui i Commissari straordinari, su richiesta del Gestore di cui alla nota del 16 agosto 2021, protocollo n. DIR 426, hanno presentato istanza di correzione dell’errore materiale della data del 1° febbraio 2022 prevista dall’articolo 3, comma 1, del D.M. n. 267 del 25/06/2021 in relazione alla prescrizione UA11, punto 4 (Emissioni selenio scarico 1AI), “*dando atto che il Gestore deve garantire il rispetto del limite per il Selenio allo scarico 1AI alla data del 1° maggio 2022 anziché alla data 1 febbraio 2022*”;

**VISTA** l’istanza presentata dai Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (A.S.) (nel seguito, Commissari straordinari) con nota del 21 aprile 2020, protocollo CS/042020/002, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/27953, a seguito della nota protocollo Dir. 180/2020 del 17 aprile 2020 di ArcelorMittal Italia S.p.A. (ora Acciaierie d’Italia S.p.A., nel seguito Gestore), con cui, rilevando la presenza di ritardi non dovuti alla volontà del Gestore, si è chiesta l’attivazione della Conferenza di Servizi per l’approvazione delle modifiche dei cronoprogrammi relativi alle prescrizioni n. 6 (Chiusura nastri trasportatori); n. UA11 (Scarichi parziali industriali); n. UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale); n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi

acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno); n. 16.m)-42-49 (Batterie n. 7-8 e la doccia 4 bis) del Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017;

**CONSIDERATE** in particolare le prescrizioni n. UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale) e n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno) del Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017, tutte con scadenza prevista al 31 dicembre 2020, e il differimento richiesto per completarne l'attuazione:

- al 31 dicembre 2022 per la prescrizione n. UP2;
- al 23 agosto 2023 per la prescrizione n. UP3;

**CONSIDERATO** che la richiesta di proroga è stata motivata dal proponente con riferimento alla presenza di ritardi non dovuti alla volontà del Gestore, riconducibili:

- ai maggiori tempi necessari per lo svolgimento delle procedure autorizzative previste per il trasporto transfrontaliero (modalità di trasporto previsto per la completa attuazione delle prescrizioni n. UP2 e n. UP3 entro il termine del 31/12/2020);
- al fatto che l'area in cui insiste il cumulo UP2 è rimasta sotto sequestro giudiziario per ulteriori 5 mesi dall'entrata in vigore del DPCM 2017;
- al permanere dell'emergenza Covid-19;

**RITENUTO** che qualunque determinazione in ordine al differimento dei termini in esame, da contenere nei limiti resi strettamente necessari dalle sopravvenienze indicate, non possa comunque essere adottata se non previa adeguata valutazione dei relativi effetti sull'inquinamento dell'area e dei rischi sanitari eventualmente connessi, attraverso l'acquisizione anche del parere della Commissione tecnica di valutazione dell'impatto ambientale;

**VISTO** il verbale, approvato in seduta e trasmesso ai partecipanti con nota protocollo MATTM/106984 del 18 dicembre 2020, della riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 e dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, che ha avuto luogo in data 16 dicembre 2020, in modalità di videoconferenza videoregistrata, a seguito dell'emergenza sanitaria connessa al Covid-19;

**VISTO** il Decreto del Ministro n. 276/2020 del 30 dicembre 2020 che ha differito di 4 mesi il termine del 31 dicembre 2020 previsto per l'attuazione delle prescrizioni n. UP 2 e n. UP3 del DPCM del 29 settembre 2017, con l'obiettivo di consentire al Gestore di mettere in atto tutte le soluzioni tecniche e contrattuali, compresa una valutazione della disponibilità (sia sul territorio nazionale che europeo) di siti autorizzati da considerare per il trasporto su gomma, per predisporre entro il 15 marzo dei nuovi cronoprogrammi che prevedessero una sostanziale riduzione delle tempistiche proposte;

**VISTA** la nota del 15 marzo 2021 protocollo n. DIR 140/2021, acquisita il 16 marzo 2021, al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/27195, con cui il Gestore ha trasmesso i cronoprogrammi aggiornati, e la descrizione delle attività svolte ai sensi del Decreto del Ministro n. 276 del 30 dicembre 2020;

**VISTO** il verbale, approvato in seduta e trasmesso ai partecipanti con nota protocollo MATTM/106984 del 29 aprile 2021, della riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 e dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, che ha avuto luogo in data 28 aprile 2021, in modalità di videoconferenza videoregistrata, a seguito dell'emergenza sanitaria connessa al Covid-19;

**PRESO ATTO** che la Conferenza di Servizi, nella sopra richiamata riunione del 28 aprile 2021, ha ritenuto che la richiesta di differimento potesse essere parzialmente accolta nel rispetto delle condizioni di seguito riportate:

1. prescrivere al Gestore l'esecuzione di quanto riportato nei propri cronoprogrammi a tutto l'anno 2021 nel rispetto di quanto indicato dagli stessi nella documentazione trasmessa, sia con riferimento alla prescrizione n. UP 2, sia con riferimento alla prescrizione n. UP 3;
2. prescrivere al Gestore di riformulare, entro il 30 ottobre 2021, i cronoprogrammi di cui alle prescrizioni nn. UP2 e UP3 al fine di conseguire una sostanziale riduzione delle tempistiche ossia, per la prescrizione n. UP 2, completare le operazioni almeno entro il 30 giugno 2022 e, per quanto attiene alla prescrizione n. UP3, almeno entro il 31 dicembre 2022 sia per quanto attiene il trasporto su gomma sia per quanto attiene il trasporto transfrontaliero;
3. prescrivere l'adozione delle misure di mitigazione e compensazione atte a mitigare gli effetti del prolungamento della presenza del cumulo UP3 definite dal tavolo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del Decreto del M n. 276 del 30 dicembre 2020 e trasmesse dai Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. con nota protocollo n. CS/032021/008 del 26 marzo 2021;

**VISTO** il Decreto del Ministro n. 213 del 27 maggio 2021 che ha previsto la trasmissione, entro il 30 ottobre 2021, da parte dei Commissari straordinari dei nuovi cronoprogrammi di completamento delle prescrizioni n. UP2 e n. UP3, ricevuti dal Gestore entro il 15 ottobre 2021, *“in conformità con le prescrizioni della Conferenza di Servizi del 28 aprile 2021 e del conseguente parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS del 7 maggio 2021, in base a concrete ricerche alternative al fine di conseguire una sostanziale riduzione delle tempistiche, comprovante l'avvenuta ricerca delle alternative”*;

**VISTA** la nota del 30 ottobre 2021, acquisita il 2 novembre 2021, al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/18184, successivamente rettificata con nota del 5 novembre 2021, protocollo n. CS/112021/001, con cui i Commissari straordinari hanno inoltrato i nuovi cronoprogrammi di completamento delle prescrizioni n. UP2 e n. UP3 (e relativa documentazione a supporto) ricevuti, ai sensi dell'articolo 1,

comma 2 del Decreto del Ministro 213 del 27 maggio 2021, da Acciaierie d'Italia S.p.A. con nota del 15 ottobre 2021, protocollo n. DIR 537;

**VISTA** la nota del 23 novembre 2021, protocollo n. 62170, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/129773, con la quale l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha trasmesso gli esiti dell'attività di vigilanza condotta il 18 novembre 2021 per la verifica dello stato di avanzamento dell'attuazione della prescrizione n. UP2;

**VISTA** la nota del 23 novembre 2021, protocollo n. 62181, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/129780, con la quale l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha trasmesso gli esiti dell'attività di vigilanza condotta il 18 novembre 2021 per la verifica dello stato di avanzamento dell'attuazione della prescrizione n. UP3;

**VISTA** la nota del 30 novembre 2021, protocollo n. CTVA/5784, acquisita in pari data, al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/133381, con la quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS (nel seguito Commissione tecnica VIA-VAS) ha trasmesso il parere n. 396 del 29 novembre 2021 in merito al potenziale impatto ambientale connesso alla proroga dei tempi richiesta per il completamento delle prescrizioni n. UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale) e n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno) del Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017;

**VISTO** il verbale, approvato in seduta e trasmesso ai partecipanti con nota protocollo MATTM/135135 del 2 dicembre 2021, della riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 e dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, che ha avuto luogo in data 1 dicembre 2021, in modalità di videoconferenza videoregistrata, a seguito dell'emergenza sanitaria connessa al Covid-19;

**PRESO ATTO** che la Conferenza di Servizi, nella riunione del 1° dicembre 2021, acquisiti i pareri e le determinazioni delle Amministrazioni ed Enti rappresentati in merito alle modifiche dei cronoprogrammi di realizzazione degli interventi di cui alle prescrizioni n. UP2 (*Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale*) e n. UP3 (*Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno*) del Piano ambientale di cui al D.P.C.M. del 29/09/2017, tenuto conto del parere trasmesso dalla Commissione tecnica VIA-VAS e del parere espresso dalla Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC, registrata la mancata partecipazione della Regione Puglia, del Comune di Taranto e del Comune di Statte, ha ritenuto:

A) per la prescrizione n. UP2, accoglibile il differimento richiesto nel rispetto del termine del 30 giugno 2022 per la completa attuazione della prescrizione medesima e nel rispetto delle ulteriori condizioni espresse dalle Commissioni e fatte proprie dalla Conferenza;

B) per la prescrizione n. UP3, non accoglibile il differimento al 23 agosto 2023 richiesto, tenuto conto delle motivazioni esposte dalle Commissioni e riportate nel verbale della riunione della Conferenza, confermando il termine del 31 dicembre 2022 per la completa attuazione della prescrizione n. UP3, nel rispetto delle specifiche prescrizioni espresse dalle Commissioni e fatte proprie dalla Conferenza;

**CONSIDERATO** che il Decreto del Ministro n. 213 del 27 maggio 2021 ha già individuato e prescritto l'attuazione delle misure di mitigazione e compensazione atte a prevenire e mitigare gli effetti del prolungamento della presenza dei cumuli UP2 e UP3, il cui assolvimento da parte del gestore è stato verificato da ISPRA nelle relazioni di cui alle note precitate;

**CONSIDERATO** l'articolo 14 ter, comma 7, della legge 241/90 che prevede che *“All’esito dell’ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”*;

**CONSIDERATO** che il rappresentante del Provincia di Taranto, nella riunione della Conferenza di Servizi del 1 dicembre 2021, ha espresso parere favorevole in ordine alla tempistica del 30 giugno 2022 per la completa attuazione della prescrizione n. UP2, mentre con riferimento alla prescrizione n. UP3, ha concordato con quanto riportato nel parere della Commissione tecnica VIA-VAS;

**CONSIDERATO** che la Regione Puglia, il Comune di Taranto e il Comune di Statte, ancorché regolarmente convocati, non hanno partecipato, senza alcuna comunicata motivazione, alla riunione della Conferenza di Servizi del 1° dicembre 2021;

**CONSIDERATO** il parere trasmesso dalla Regione Puglia con nota del 1° dicembre 2021, protocollo n. 133972, acquisita in pari data, al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATIM/133972;

**PRESO ATTO** che il Decreto del Ministro n. 213 del 27 maggio 2021 ha rinviato ogni determinazione finale sulle tempistiche di ultimazione dell'adempimento delle prescrizioni n. UP2 e n. UP3 all'esito della proposta del Gestore di contrazione dei termini e della successiva acquisizione del parere degli enti e della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS in ordine alla compiuta e puntuale valutazione e adozione di tutte le misure idonee a garantire il completamento, nei tempi tecnici strettamente necessari, dell'adempimento delle prescrizioni n. UP2 e n. UP3 in condizioni di massima sicurezza ambientale e sanitaria;

## DECRETA

### Articolo 1

#### *(Prescrizioni n. UP2 , n. UP3 e n. UA11, punto 4)*

1. Ferma restando, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 e dell'articolo 5, comma 2 del DPCM 29 settembre 2017, la scadenza del 23 agosto 2023 per l'esecuzione degli interventi del Piano ambientale di cui al medesimo DPCM, al fine di pervenire alla completa attuazione delle prescrizioni n. UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale), UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno) e n. UA11, punto 4 (Emissioni selenio scarico 1AI) del citato Piano ambientale dello stabilimento siderurgico, ubicato nei Comuni di Taranto e Statte, della società Acciaierie d'Italia S.p.A., identificata dal codice fiscale 10354890963, con sede legale in Viale Certosa, 239 20151 Milano, si prescrive al Gestore il rispetto delle prescrizioni riportate agli articoli successivi.

### Articolo 2

#### *(ID 90/10728 - Prescrizione n. UP2:*

#### *Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale)*

1. Si prescrive al Gestore la rimozione, entro il 31 dicembre 2021, delle restanti 14.953,46 t (delle ca. 101.000 t) di materiale del cumulo UP2, come previsto dal proprio cronoprogramma trasmesso con nota protocollo n. DIR 537 del 15 ottobre 2021.
2. Si prescrive al Gestore la conclusione, entro il 30 giugno 2022, delle attività di rimozione del cumulo UP2, provvedendo all'allontanamento delle restanti c.a. 88.700 t.
- ~~3.~~ Si prescrive al Gestore di trasmettere all'Autorità di controllo, con frequenza mensile e per il tramite dei Commissari straordinari, l'aggiornamento dello stato di avanzamento dei lavori. Tale aggiornamento deve evidenziare, in caso di eventuali ritardi, le misure intraprese tempestivamente atte a recuperare tali ritardi e garantire il rispetto delle tempistiche previste anche mediante l'individuazione di misure alternative di gestione dei materiali. In caso di ritardi non recuperati nel mese successivo, il Gestore deve tempestivamente comunicare, per il tramite dei Commissari straordinari, all'Autorità Competente e all'Autorità di controllo un piano alternativo di gestione del materiale.
4. Nelle more della conclusione dell'intervento di rimozione e allontanamento del cumulo previsto dalla prescrizione n. UP2, si prescrive al Gestore di continuare ad attuare le misure di mitigazione e compensazione definite dal D.M. 213 del 27 maggio 2021.
5. A seguito della conclusione dei lavori di rimozione del cumulo UP2, si prescrive al Gestore di effettuare le attività di caratterizzazione delle aree libere dai materiali rimossi e ricomprese nel perimetro del SIN.
6. Il rispetto delle prescrizioni sopra riportate e lo stato di avanzamento dell'intervento continueranno ad essere monitorati dall'Autorità di controllo nell'ambito delle verifiche trimestrali previste dalla stessa prescrizione n. 17 dell'AIA di cui al decreto n. DVA/DEC/2012/547 del 26 ottobre 2012, nonché delle verifiche di vigilanza svolte per conto dell'Osservatorio permanente per il monitoraggio dell'attuazione del Piano ambientale ex art. 5, comma 4, del D.P.C.M. del 29 settembre 2017.

### **Articolo 3**

***(ID 90/10728 - Prescrizione n. UP3:***

#### ***Gestione dei materiali costituiti da fanghi di acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno)***

1. Si prescrive al Gestore il rispetto del termine del 31 dicembre 2022 per la completa attuazione della prescrizione n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno) del D.P.C.M. del 29 settembre 2017;
2. Si prescrive al Gestore di trasmettere, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, per il tramite dei Commissari straordinari, all'Autorità Competente e all'Autorità di controllo, il cronoprogramma previsto per la completa attuazione della prescrizione n. UP3 del D.P.C.M. del 29 settembre 2017, nel rispetto del termine del 31 dicembre 2022, riportando gli stati di avanzamento su base mensile.
3. Si prescrive al Gestore di trasmettere all'Autorità di controllo, con frequenza mensile e per il tramite dei Commissari straordinari, l'aggiornamento dello stato di avanzamento dei lavori. Tale aggiornamento deve evidenziare, in caso di eventuali ritardi, le misure intraprese tempestivamente atte a recuperare tali ritardi e garantire il rispetto delle tempistiche previste anche mediante l'individuazione di misure alternative di gestione dei materiali. In caso di ritardi non recuperati nel mese successivo, il Gestore deve tempestivamente comunicare, per il tramite dei Commissari straordinari, all'Autorità Competente e all'Autorità di controllo, un piano alternativo di gestione del materiale per la eventuale attivazione della Conferenza di Servizi di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.C.M. 29/09/2017.
4. A seguito della conclusione dei lavori di rimozione del cumulo UP3, si prescrive al Gestore di effettuare le attività di caratterizzazione delle aree libere dai materiali rimossi.
5. Il rispetto delle prescrizioni sopra riportate e lo stato di avanzamento dell'intervento continueranno ad essere monitorati dall'Autorità di controllo nell'ambito delle verifiche trimestrali previste dalla stessa prescrizione n. 17 dell'AIA di cui al decreto n. DVA/DEC/2012/547 del 26 ottobre 2012, nonché delle verifiche di vigilanza svolte per conto dell'Osservatorio permanente per il monitoraggio dell'attuazione del Piano ambientale ex art. 5, comma 4, del D.P.C.M. del 29 settembre 2017.

### **Articolo 4**

***(ID 90/11519 - Prescrizione n. UA11, punto 4: Emissioni selenio scarico 1AI)***

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del D.M. 267 del 25 giugno 2021, si corregge l'errore materiale sostituendo le parole "a partire dal 1 febbraio 2022" con le parole "a partire dal 1° maggio 2022".

### **Articolo 5**

***(Disposizioni finali)***

1. Copia del presente provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione attraverso pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero.



2. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al presente articolo.

Roberto Cingolani